

1.4 Tasse in materia edilizia - art. 19 LE	
- per l'esame della domanda di costruzione/variante/notifica/ rinnovo/preliminare/ritirata/respinta o sospesa della spesa prevista (minimo Fr. 50.-- massimo Fr. 5'000.--) calcolata in base al costo medio al mc/SIA (indice di Zurigo).	P1‰
- occupazione area pubblica	Fr. 10.- mq/mese
minimo	Fr. 40.--
- dichiarazione per verifica di edificabilità	Fr. 20.--
- dichiarazione dei dati di proprietà fondiariae	Fr. 20.--
rilascio contemporaneo di queste due dichiarazioni	Fr. 30.--
1.5 Tasse esercizi pubblici (artt. 34 e 36 L. sugli esercizi pubblici)	
- rilascio deroghe d'orario (per ora)	Fr. 20.--
- permesso speciale per esercizio provvisorio (per giorno)	Fr. 50.--
1.6 Tasse diverse	
- nulla-osta acquisto veleni Classe II (art. 77 Of veleni)	Fr. 5.--
- Intimazione atti di privati tramite la Polizia comunale	Fr. 25.--
Per prestazioni speciali (art. 152.2 Reg. comunale)	
Perito comunale degli immobili	
Ris. gov. del 14.11.2000 - per ora	Fr. 55.--
Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti spettanti ai servizi comunali, sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato, come segue:	
Personale	
Capo settore - per ora	Fr. 130.--
Capo servizio - per ora	Fr. 96.50
Operaio qualificato/montatore/disegnatore/agente di polizia - per ora	Fr. 73.--
Operaio/impiegato - per ora	Fr. 67.--
Mezzi e materiali (ritiro e consegna magazzini UTC)	
*Transenne per pz/giorno	Fr. 4.--
*Tavoli e panchine per giorno (1 tavolo + 2 panchine)	Fr. 5.--

ART. 2 PAGAMENTO DELLE TASSE

Quando non convenuto altrimenti il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente in contanti al momento della richiesta. Il Servizio Cassa rilascerà quale ricevuta lo scontrino della cassa registratrice dell'importo corrispondente.

Le tasse possono essere rimosse anche con fattura separata o mediante invio contro rimborso le cui spese postali sono pure a carico del richiedente.

Le fatture devono essere pagate entro il termine stabilito. Trascorso infruttuoso tale termine e dopo un richiamo verrà notificata una diffida di pagamento addebitando una tassa supplementare di Fr. 20.--.

ART. 3 ATTESTAZIONE

Il pagamento della tassa di cancelleria , attestato mediante l'impressione di vidima della cassa registratrice dell'importo corrispondente, sull'atto rilasciato.

ART. 4 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità svizzere per ragioni d'ufficio ed il certificato di capacità elettorale emesso per trasferimento del domicilio. Per casi particolari decide il Municipio.

ART. 5 DEVOLUZIONE TASSE

L'intero ammontare delle tasse percepite é devoluto alla Cassa comunale.

ART. 6 PUBBLICAZIONE

Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC dal 6 al 20 marzo 2006 può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato - Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 1° aprile 2006.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi